

Minori stranieri non accompagnati. Compiti e responsabilità del tutore volontario entro e oltre la scuola

Arianna Thiene

Abstract – *In light of the exponential migration surge, Italy distinguished itself in Europe as the first country to pass a specific resolution for the reception and protection of unaccompanied migrant children (law n. 47 of 7 Apr. 2017). The explicit starting point of the resolution, the best interest of the child, a long-consolidated principle in international Conventions and of the Strasbourg European Court of Human Rights law, recognises they have the same rights as Italian and EU minors (art.1). In this view, the law does not only promote important and efficient measures of support and protection, but also expressly recognises that unaccompanied migrant children have a series of rights, including that of education. According to article 14 of the same law, from the moment the children arrive at reception centres, schools of all types and levels must enforce measures to favour compulsory schooling, even through specific projects, by means of cultural mediators. Schools are therefore given an official role in the inclusion process aimed at creating equality from diversity, and must adopt specific strategies to guarantee the harmonious development of the personalities of these children, defenceless among the vulnerable. In this path inspired by solidarity and altruism, due importance must be given to the relationships between school managers, teachers, volunteer tutors, foster families, social services and all the people involved in these children's lives.*

Riassunto – *A fronte dello sviluppo esponenziale del fenomeno migratorio l'Italia si è distinta, nello scenario europeo, per essere stata il primo Paese ad approvare una disciplina specifica per l'accoglienza e la protezione dei minori stranieri non accompagnati (l. 7 apr. 2017 n. 47). Punto di partenza esplicito della normativa, illuminata dal principio – da tempo consolidato nelle Convenzioni internazionali e nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo – del best interest of the child, è la piena parità con i minori di cittadinanza italiana nella titolarità dei diritti (art. 1). In quest'ottica la legge non si limita a promuovere importanti ed efficaci misure di sostegno e tutela, ma riconosce espressamente ai fanciulli migranti soli tutta una serie di diritti, tra questi il diritto all'istruzione. L'art. 14 della l. 47/2017 stabilisce che, fin dal momento dell'inserimento nelle strutture di accoglienza, le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado dovranno attivare misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici, che prevedano l'utilizzo dei mediatori culturali. Le Scuole vengono così investite in modo ufficiale di un ruolo importante nel processo di inclusione finalizzato a realizzare un'uguaglianza nella diversità; sono pertanto tenute ad adottare strategie specifiche al fine di garantire una crescita armoniosa della personalità di questi ragazzi, vulnerabili tra i vulnerabili. In questo percorso, ispirato a solidarietà e altruismo, sarà fondamentale valorizzare la dimensione relazionale tra le persone coinvolte nella vita del minore: dirigenti scolastici, insegnanti, tutori volontari, famiglie affidatarie, servizi sociali.*

Keywords – unaccompanied migrant children, volunteer tutor, right to education, school

Parole chiave – minori stranieri non accompagnati, tutore volontario, diritto all'istruzione, scuola

Arianna Thiene è Professore associato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara, dove attualmente insegna *Istituzioni di diritto privato* e *Diritto civile*. I suoi principali ambiti di ricerca riguardano i diritti della personalità, il diritto dei minori e della famiglia, la responsabilità civile. Tra le sue più recenti pubblicazioni: *La tutela della personalità dal neminem laedere al suum cuique tribuere* (in "Rivista di diritto civile", 2014); *Salute, riserbo e rimedio risarcitorio* (in "Rivista italiana di medicina legale", 2015); *Figli, finzioni e responsabilità civile* (in "Famiglia e diritto", 2016); *Riservatezza e autodeterminazione del minore nelle scelte esistenziali* (in "Famiglia e diritto", 2017); *Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo e oblio nel nuovo Regolamento europeo* (in "Nuove leggi civili commentate", 2017); *I diritti della personalità dei minori dei minori nello spazio virtuale* (in *La scuola al tempo dei social network*, a cura di A. Thiene, E. Marecotti, "Annali online della Didattica e della Formazione Docente", n. 13/2017).

“Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.

(art. 4, 2° comma, Costituzione)

1. La protezione di bambini e adolescenti migranti soli nel segno del *best interest of the child*

Intervenendo su un quadro normativo lacunoso e frammentato la legge 7 aprile 2017 n. 47 (c.d. legge Zampa dal nome della sua proponente) ha coraggiosamente introdotto una disciplina specifica per migliorare l'accoglienza e la protezione dei minori stranieri non accompagnati¹, cioè quei minorenni non aventi cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano (art. 2, *Definizione*, l. 47/2017)².

¹ Per un esame della normativa, cfr. R. Senigaglia, *Considerazioni critico-ricostruttive su alcune implicazioni civilistiche della disciplina sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati*, in "Jus Civile", 2017, pp. 710 ss.; C. I. Martini, *La protezione del minore straniero non accompagnato tra accoglienza e misure di integrazione*, in "Nuove leggi civili commentate", 2018, pp. 385 ss.; A. Thiene, *Il tutore volontario finalmente protagonista nella vita dei minori stranieri non accompagnati*, in A. Annoni (a cura di), *La protezione dei minori non accompagnati al centro del dibattito europeo ed italiano*, Napoli, Jovene, 2018 (in corso di pubblicazione); C. Cascone, *Brevi riflessioni in merito alla legge n. 47/17 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati): luci ed ombre*, in "Diritto, immigrazione e cittadinanza", 2017, pp. 1 ss.; G. D'Alconzo, A. Inverno, *Le nuove norme sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati: contenuto e riflessioni sull'attuazione*, in "Minorigiustizia", 2017, pp. 65 ss.

² Sulla definizione di minore straniero non accompagnato, cfr. F. Albano, *Minori stranieri non accompagnati nella prospettiva dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza*, in "Minorigiustizia", 2017, p. 57; A. Cordiano, *Prime riflessioni sulle nuove disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*, in "Nuova giurisprudenza civile commentata", 2017, II, pp. 1301 ss.; Ead., *The best interest of unaccompanied*

Il punto di partenza esplicito del nuovo sistema di protezione, illuminato dal principio del *best interest of the child*³, è la piena parità con i minori di cittadinanza italiana nella titolarità di diritti (art. 1, *Ambito di applicazione*, l. 47/2017).

L'esigenza di controllare i flussi migratori sembra soccombere di fronte alla necessità di protezione e di cura dei minori migranti soli in ragione della loro particolare vulnerabilità⁴. L'art. 3 afferma espressamente che in nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di bambini e adolescenti non accompagnati. Inoltre il Tribunale per i minorenni potrà adottare un eventuale provvedimento di espulsione solo se non comporta rischi di danni gravi al minore.

Che si sia voluta una trasformazione profonda è testimoniato dal fatto che la prima accoglienza dovrà avvenire in strutture destinate in via esclusiva ai minori migranti soli e non dovrà durare più di 30 giorni. Le operazioni di identificazione dovranno concludersi entro 10 giorni (art. 5, *Identificazione dei minori stranieri non accompagnati*).

Vengono finalmente introdotte regole chiare e precise in tema di accertamento dell'età, che dovrà essere appurata nel rispetto della dignità della persona, secondo criteri di proporzionalità e gradualità. Nel caso in cui non siano disponibili documenti anagrafici, la verifica dell'età dovrà svolgersi in un ambiente idoneo e con un approccio multidisciplinare e olistico⁵. Nel referto dovrà essere sempre precisato il margine di errore, indicazione importante perché nel dubbio si presume la minore età⁶.

Tutti i minori, in base a quanto stabilito dall'art. 12, troveranno poi accoglienza nel sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati (c.d. SPRAR).

La legge, esempio di politica legislativa ispirata al preminente interesse del minore, consacrata, sulla scia di quanto previsto dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo⁷ e dalla

panied foreign child" e gli istituti di diritto minorile: un caso di convergenze (quasi) parallele, in "Diritto delle successioni e della famiglia", 2018 (in corso di pubblicazione, letto in anteprima grazie alla cortesia dell'Autrice).

³ Si tratta di un principio che vede come primi destinatari proprio i legislatori: E. Lamarque, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Milano, FrancoAngeli, 2016, pp. 21 ss.; L. Lenti, "Best interests of the child" o "best interests of the children"?, in "Nuova giurisprudenza civile commentata", 2010, I, pp.157 ss.; Id., *Note critiche in tema di interesse del minore*, in "Rivista diritto civile", 2016, pp. 86 ss.; R. Senigaglia, *Status filiationis e dimensione relazionale dei rapporti di famiglia*, Napoli, Jovene, 2013, pp. 34 ss.; G. Sicchiero, *La nozione di interesse del minore*, in "Famiglia e diritto", 2015, pp. 72 ss.; S. Mondino, *Diversità culturale e "best interest of the child"*, Milano, Ledizioni, 2017, pp. 29 ss.

⁴ Per un'efficace descrizione della questione, rinvio a Z. Bauman, *Stranieri alle porte*, Roma-Bari, Laterza, 2016, pp. 3 ss.

⁵ Le ragioni (anche mediche) che rendono in concreto molto difficile la determinazione esatta dell'età sono messe in luce da R. Bichi, *Introduzione: separated children, un fenomeno europeo*, in R. Bichi (a cura di), *Separated children. I minori stranieri non accompagnati*, Milano, FrancoAngeli, 2008, pp. 24 ss.

⁶ Con sensibilità il tema è affrontato da E. di Napoli, *Riflessioni a margine della "nuova" procedura di accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato ai sensi dell'art. 5 della l. 47/2017*, in "Diritto immigrazione e cittadinanza", 2017, pp.1 ss.

⁷ Art. 3 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo: "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia di Istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei Tribunali, delle Autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente".

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁸, veri e propri diritti soggettivi che contribuiscono a disegnare uno statuto giuridico finalizzato a proteggere questi ragazzi caratterizzati da un'intrinseca vulnerabilità⁹.

All'art. 14 viene riconosciuto il diritto all'iscrizione al servizio sanitario nazionale anche in attesa del rilascio del permesso di soggiorno. Fondamentale, come tosto vedremo, è la contestuale espressa previsione del diritto all'istruzione, a cui si è voluto garantire effettività.

L'art. 15, dedicato all'assistenza affettiva e psicologica che deve sempre essere garantita ai minori stranieri non accompagnati, prevede il diritto di partecipare per mezzo di un legale rappresentante a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che li riguardano e il diritto di essere ascoltati¹⁰.

Opportuna è anche l'espressa previsione del diritto del minore ad essere informato circa la possibilità di nominare un legale di fiducia (art. 16, *Diritto all'assistenza legale*).

La legge guarda oltre il compimento del diciottesimo anno, dettando misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo (art. 13)¹¹.

2. Il tutore volontario, protagonista nell'accoglienza e nella protezione dei minori stranieri non accompagnati

Anche se formalmente la legge accorda una preferenza per l'affidamento familiare rispetto all'inserimento in una struttura di accoglienza¹², nella maggioranza dei casi l'adulto di riferimento, tra tutti i soggetti coinvolti in questo nuovo modello di accoglienza, sarà il tutore volontario, che deve essere nominato tempestivamente perché svolge un ruolo fondamentale in tutti i momenti della presa in carico dei minori stranieri non accompagnati. Il riferimento va alla fase dell'identificazione e dell'accertamento dell'età, alle pratiche relative al permesso di sog-

⁸ Art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: "1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono liberamente esprimere la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. 2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da attività pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente. 3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse".

⁹ Particolarmente approfondite le riflessioni di A. Cordiano, *"The best interest of unaccompanied foreign child" e gli istituti di diritto minorile: un caso di convergenze (quasi) parallele*, cit., che richiama l'idea di giusnaturalismo dei diritti dei minori, mettendo contestualmente bene in luce come la nuova disciplina non offra alcun sistema sanzionatorio per il caso di elusione o violazione delle norme a protezione dei minori.

¹⁰ In proposito si vedano le osservazioni di M. Gambini, *Il diritto all'ascolto del minore "vulnerabile"*, in L. Corazza, M. Della Morte, S. Giova (a cura di), *Fenomeni migratori ed effettività dei diritti*, Napoli, ESI, 2018, pp. 143 ss.

¹¹ Mette bene in luce le difficoltà che in concreto troppo spesso si incontrano nell'ottenere il prosieguo amministrativo G. Savy, *La legislazione*, in R. Bichi (a cura di), *Separated children. I minori stranieri non accompagnati*, cit., pp. 47 ss.

¹² Significativo è l'invito contenuto all'art. 7, rivolto agli enti locali, di promuovere la sensibilizzazione e la formazione degli affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati. Sul punto si veda C. Di Ruzza, *I minori stranieri non accompagnati*, in *Fenomeni migratori ed effettività dei diritti*, cit., p. 92.

giorno, all'iscrizione del minore al servizio sanitario nazionale, all'avvio di procedure per le indagini familiari, alla rappresentanza legale in tutto il percorso scolastico.

Al riguardo l'art. 11 della legge Zampa prevede l'Istituzione presso il Tribunale per i minorenni di un elenco di tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati da parte dei Garanti regionali per l'Infanzia e l'Adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori (nel numero massimo di tre, salvo che non esistano specifiche e rilevanti ragioni)¹³. Nella stessa disposizione si prevede la stipulazione di appositi protocolli d'intesa tra i Garanti regionali per l'Infanzia e l'Adolescenza e i Presidenti dei Tribunali per i minorenni per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari.

Va segnalato che, a seguito delle disposizioni correttive contenute nel d. lgs. 220/2017, la competenza per la nomina del tutore e tutta la gestione della tutela è passata dal giudice tutelare al Tribunale minorile.

Si tratta di una scelta che gode di una sua coerenza perché quest'ultimo è già stato investito di un ruolo fondamentale nella fase di ratifica delle misure di accoglienza e di accertamento dell'età, oltre ad essere custode dell'elenco dei tutori volontari.

La legge non prevede una regolamentazione giuridica specifica dei compiti e delle responsabilità del tutore volontario, ma si limita a rinviare alle disposizioni del libro primo, titolo X, capo I del codice civile, dedicate all'istituto della tutela dei minori. Questa scelta apre inevitabili scenari di incertezza e debolezza che potrebbero avere dei riflessi anche nell'inclusione di questi ragazzi¹⁴.

Questo antico istituto di protezione dei minori è stato ovviamente concepito con riferimento ad un gruppo sociale formato da minori cittadini e non è stato inciso sostanzialmente dalle riforme intervenute nell'ambito del diritto dei minori e della famiglia. Risulta così ancora oggi sostanzialmente dominato da una ottocentesca logica patrimonialistica¹⁵.

Si rivela pertanto assolutamente inadeguato ad affrontare l'attuale complessità dei fenomeni migratori e soprattutto non tiene conto dei bisogni speciali di cui sono portatori i bambini e gli adolescenti migranti soli nel nostro Paese.

La visione codicistica è racchiusa nelle retribuite parole contenute all'art. 358 cod. civ., secondo cui: "Il minore deve rispetto ed obbedienza al tutore". È evidente che siamo molto lontani dal nuovo progetto di umanità disegnato dalla legge Zampa, e interpretato in questi mesi

¹³ Per A. Cordiano, *Diritti sociali e diritto privato: il caso dei minori stranieri non accompagnati fra rete di protezione e complessi intrecci istituzionali*, in C. Fratea, I. Quadranti (a cura di), *Minori e immigrazione: quali diritti?*, Napoli, ESI, 2015, pp. 83 s., si sarebbe dovuta forse preferire la figura di tutori con preparazione legale, prevenendo contestualmente un raccordo con il mondo della professione forense.

¹⁴ Sulla questione, rinvio a A. Thiene, *Il tutore volontario finalmente protagonista nella vita dei minori stranieri non accompagnati*, cit. dove si suggerisce una lettura adeguatrice delle regole sulla tutela alla luce del più recente istituto dell'amministrazione di sostegno.

¹⁵ Come sottolinea L. Lenti, *Note critiche sull'istituto della tutela dei minorenni*, in "Famiglia e diritto", 2017, pp. 198 ss.

con sensibile fattività dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e dai Garanti regionali.

L’obiettivo della nomina del tutore volontario è la costruzione di un legame stabile, un rapporto confidenziale di fiducia, caratterizzato da disponibilità e affidabilità.

Il tutore volontario ha il compito di prendersi cura della vulnerabilità del minore, aiutandolo a dare forma al suo progetto di vita. La sua presenza sarà preziosa per fare in modo che la storia personale del ragazzo non rimanga confinata nell’abbandono e nella solitudine. Diventerà – è auspicabile – una partita a due, fatta di reciproca conoscenza, ma destinata a coinvolgere tutta una gamma di relazioni che circondano il minore, relazioni di cui il tutore è il vertice, il regista.

3. La dimensione sociale del diritto fondamentale all’istruzione

Nel processo di integrazione del minore migrante solo preziosa si rivela la previsione contenuta al terzo comma dell’art. 14 della legge n. 47/2017, finalizzata a garantire concretezza al diritto all’educazione e allo studio, volano per lo sviluppo della personalità e per il godimento degli altri diritti fondamentali. In armonia col nuovo progetto di umanità, che percorre tutta la legge Zampa, viene espressamente stabilito che, fin dal momento dell’inserimento nelle strutture di accoglienza, le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano dovranno attivare misure per favorire l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici e la promozione di appositi programmi di apprendistato¹⁶.

Non possiamo in questa sede addentrarci nelle diverse sfumature tra educazione, istruzione, formazione, studio¹⁷, ci limitiamo a prendere atto della più recente tendenza legislativa a considerare il diritto all’istruzione (che deve essere impartita per almeno 10 anni al fine del conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età) e quello alla formazione (che si concretizza nel diritto/dovere dei giovani, che hanno assolto l’obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all’età di diciotto anni) come oggetto di un diritto sostanzialmente unitario¹⁸.

¹⁶ In base all’art. 21, comma 2, del d. lgs. 18 agosto 2015, n. 142 i minori richiedenti protezione internazionale o i minori figli di richiedenti protezione internazionale sono soggetti all’obbligo scolastico, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e accedono ai corsi e alle iniziative per l’apprendimento della lingua italiana di cui al comma 2 del medesimo articolo. Cfr. S. Giova, *I minori stranieri non accompagnati dopo la legge n. 47 del 2017*, in *Fenomeni migratori ed effettività dei diritti*, cit., pp. 108 ss.

¹⁷ Per approfondimenti v. U. Pototschnig, voce *Istruzione (diritto alla)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIII, Milano, Giuffrè, 1973, p. 100.

¹⁸ Sulla distinzione, ricca di ricadute sul piano pedagogico, tra formazione e educazione rinvio alle meditate riflessioni di E. Marescotti, *Obbligo scolastico e educazione permanente*, in *Ricerche Pedagogiche*, 2008, pp. 65 ss.

Importante al fine di superare inutili e crudeli impedimenti burocratici la precisazione contenuta al quarto comma della disposizione in esame finalizzata a chiarire definitivamente che i titoli conclusivi dei percorsi di studi vanno rilasciati anche nelle ipotesi di compimento della maggiore età durante il ciclo scolastico¹⁹.

“*Everyone has the right to education*”, il diritto fondamentale all’istruzione ha trovato per la prima volta consacrazione a livello internazionale nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 (art. 26)²⁰. Un diritto universale, quindi, che prescinde dalla particolare condizione giuridica dell’individuo (cittadino, straniero con permesso di soggiorno, straniero irregolare, apolide)²¹. A protezione di questo diritto vengono stabilite l’obbligatorietà e la gratuità dell’istruzione elementare, finalizzate al pieno sviluppo della personalità e al rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Vi è infatti la consapevolezza che tutelare il diritto all’istruzione significa promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le nazioni, gruppi razziali e religiosi, e quindi supportare l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace²².

Si tratta di principi ribaditi all’art. 13 del Patto sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 che, non senza significato, evidenzia la connessione tra il rispetto al diritto allo studio e la dignità della persona. L’istruzione superiore deve essere accessibile a tutti su un piano di uguaglianza in base alle attitudini di ciascuno. Deve altresì essere perseguito in modo fattivo

¹⁹ Vengono quindi saggiamente accolti i suggerimenti contenuti nella decisione del Consiglio di Stato con la quale, sia pure in una fattispecie differente, si è affermato che il rifiuto dello studente straniero all’esame di maturità “conduce a risultati irragionevoli”, avendo “l’inaccettabile effetto di impedire al cittadino straniero il compimento del corso di studi superiore per la sola ragione di essere divenuto maggiorenne”: v. Consiglio di Stato, sent. 27 febbraio 2007, n. 1734.

²⁰ Art. 26 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: “1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito. 2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. 3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli”.

²¹ A. Saccucci, *Diritto all’istruzione e discriminazione scolastica di minori stranieri alla luce delle norme internazionali sui diritti umani*, in R. Pisillo Mazzeschi, P. Pustorino, A. Viviani (a cura di), *Diritti umani degli immigrati: tutela della famiglia e dei minori*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2010, pp. 299 ss.; U. Funghi, *Il diritto all’istruzione dei minori stranieri*, in M. Cerato, F. Turlon (a cura di), *Scuola Famiglia e Minori. Profili normativi e psicologici*, Pisa, Pacini, 2018, pp. 88 ss.

²² Un contributo all’affermarsi di questa nuova sensibilità si deve senz’altro all’impegno di Jella Lepman che, nella convinzione che *tutti* i bambini avessero diritto alla lettura, nel 1946 inaugurò a Monaco la Mostra internazionale di libri per bambini, grazie ai circa 4.000 libri donati da 20 diverse Nazioni. A partire da questa straordinaria avventura culturale è andata consolidandosi l’idea che i libri, specie quelli per bambini, siano uno strumento decisivo per la pace e per la comprensione tra i popoli: J. Lepman, *La strada di Jella. Prima fermata Monaco*, Roma, Sinnos editrice, 2009.

lo sviluppo di un sistema di scuole di ogni grado, accompagnate da un corredo di borse di studio e da un continuo miglioramento delle condizioni materiali del personale insegnante²³.

Il diritto allo studio ha trovato ovviamente ampio riconoscimento nel più importante strumento normativo internazionale per i diritti civili, politici e culturali dei bambini. Gli articoli 28²⁴ e 29²⁵ della Convenzione di New York dei diritti del fanciullo contemplano, in modo penetran-

²³ Art. 13 Patto sui diritti economici, sociali e culturali: “1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all’istruzione. Essi convengono sul fatto che l’istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali. Essi convengono inoltre che l’istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l’amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. 2. Gli Stati del presente Patto, al fine di assicurare la piena attuazione di questo diritto, riconoscono che: a) l’istruzione primaria deve essere obbligatoria e accessibile gratuitamente a tutti; b) l’istruzione secondaria nelle sue diverse forme, inclusa l’istruzione secondaria tecnica e professionale, deve essere resa generale ed accessibile a tutti con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l’instaurazione progressiva dell’istruzione gratuita; c) l’istruzione superiore deve essere accessibile a tutti su un piano d’uguaglianza, in base alle attitudini di ciascuno, con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l’instaurazione progressiva dell’istruzione gratuita; d) l’istruzione di base deve essere incoraggiata o intensificata nella misura del possibile, a beneficio degli individui che non hanno ricevuto istruzione primaria o non ne hanno completato il corso; e) deve perseguirsi attivamente lo sviluppo di un sistema di scuole di ogni grado, stabilirsi un adeguato sistema di borse di studio e assicurarsi un continuo miglioramento delle condizioni materiali del personale insegnante. 3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato in materia di istruzione, e di curare l’educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni. 4. Nessuna disposizione di questo articolo sarà interpretata nel senso di recare pregiudizio alla libertà degli individui e degli enti di fondare e dirigere istituti di istruzione, purché i principi enunciati nel 1° paragrafo di questo articolo vengano rispettati e l’istruzione impartita in tali istituti sia conforme ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti dallo Stato”.

²⁴ Art. 28 Convenzione di New York dei diritti del fanciullo: “1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione, e in particolare, al fine di garantire l’esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all’uguaglianza delle possibilità: a) Rendono l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti; b) Incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità; c) Garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno; d) Fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo; e) Adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola. 2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione. 3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell’educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l’ignoranza e l’analfabetismo nel mondo e facilitare l’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo”.

²⁵ Art. 29 Convenzione di New York dei diritti del fanciullo: “1. Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come finalità: a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché

te, una serie di requisiti che gli Stati sono tenuti a tenere in considerazione nella predisposizione dei percorsi normativi scolastici. L'educazione deve mirare a sviluppare nei minori il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dei genitori, dell'identità personale e culturale nonché la conoscenza dei valori del Paese in cui vivono.

Con riferimento al piano normativo sovranazionale va rammentato l'art. 2 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo secondo cui "Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno"²⁶.

Anche nella Carta dei diritti dell'Unione europea, che ha positivizzato la visione dell'essere umano come valore unitario permettendo di ricomporre l'identità della persona in una prospettiva unitaria e globale, viene proclamato il diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua (art. 14)²⁷.

Non possiamo certo in queste pagine tralasciare la dimensione costituzionale. La nostra Legge fondamentale con una lungimirante previsione, che oggi si colora di valenze nuove, non ha tentennamenti nell'affermare che la scuola è aperta a tutti²⁸. Nella prospettiva dei Costituenti, che ambivano alla costruzione di una società più equa e più giusta, fondata sulla dignità della persona, il valore dell'istruzione, della formazione, dell'educazione si intersecano e si confondono in un unico orizzonte di senso²⁹, che è quello della solidarietà³⁰ e dell'uguaglianza sostanziale³¹.

il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua; d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona; e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale".

²⁶ Cfr. R. Sapienza, *Il diritto all'istruzione nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in "Rivista giuridica della scuola", 1995, pp. 935 ss. Per una rassegna delle decisioni delle Corti europee N. Maccabani, *La multidimensionalità sociale del diritto all'istruzione nella giurisprudenza delle Corti europee e della Corte costituzionale italiana*, in "www.forumcostituzionale.it", 2015; A. Saccucci, *Diritto all'istruzione e discriminazione scolastica di minori stranieri alla luce delle norme internazionali sui diritti umani*, cit., pp. 305 ss.

²⁷ Art. 14 Carta dei diritti dell'Unione europea: "1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua. 2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria. 3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio".

²⁸ A. Ruggeri, *Il diritto all'istruzione (temi e problemi)*, in "Rivista giuridica della scuola", 2008, pp. 769 ss.

²⁹ A. Mastropaolo, *Gli stranieri di fronte all'istruzione*, in A. Giorgis, E. Grosso, M. Losana (a cura di), *Diritti uguali per tutti? Gli stranieri e la garanzia dell'uguaglianza formale*, Milano, FrancoAngeli, 2017, p. 194.

³⁰ La solidarietà, intesa come base della convivenza sociale, è collocata tra i principi costituzionali e percorre tutta la Costituzione. In arg. L. Carlassare, *Solidarietà: un progetto politico*, "www.costituzionalismo.it", 2016, pp. 44 ss.; S. Rodotà, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Roma-Bari, Laterza, 2014, pp. 39 ss.

³¹ Sottolinea il carattere "circolare" della relazione intercorrente tra la solidarietà e i diritti fondamentali A. Ruggeri, *Il principio di solidarietà alla prova del fenomeno migratorio*, in "Consultaonline", 2017, pp. 447 s., secondo cui è proprio dalla solidarietà "che vengono le risorse e la spinta per l'affermazione dell'uguaglianza, che rimarrebbe altrimenti senza significato, anzi espressiva di un'autentica beffa a danno delle persone maggiormente vulnerabili e bisognose, se priva dell'alimento e del sostegno da parte di quella".

L'art. 34, con una formulazione sintetica ma allo stesso tempo complessa, non si limita ad affermare il principio di obbligatorietà e gratuità dell'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, ma prevede il diritto allo studio dei capaci e dei meritevoli, che devono essere messi nelle condizioni di poter raggiungere i più alti livelli dell'istruzione³².

Evidente è l'intrinseca dimensione sociale di questo diritto che richiede prestazioni concrete ed effettive da parte dello Stato³³. I diritti sociali, a differenza dei diritti civili³⁴, sono infatti diritti che costano³⁵.

Alla luce di queste riflessioni non possiamo certo leggere con rassegnata indifferenza la previsione contenuta all'art. 14 della legge Zampa, che suona così: "Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente comma nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"³⁶.

Il richiamo al *best interest of the child* rischia così di rivelarsi una scatola vuota, un inutile ingombro, mentre dovrebbe essere un argomento formidabile e decisivo per la destinazione di risorse economiche da parte della Repubblica (che comprende lo Stato, le Regioni e tutti gli enti in cui si articola)³⁷. La scelta di non devolvere fondi per rendere effettivo il diritto allo studio e alla formazione dei vulnerabili tra i vulnerabili non solo polverizza gli obiettivi nobili della

³² Art. 34 Costituzione "1. La scuola è aperta a tutti. 2. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. 3. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. 4. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso". Cfr. C. Bergonzini, *Con la Costituzione sul banco. Istruzioni per l'uso della Costituzione nelle scuole*, Milano, FrancoAngeli, 2013, pp. 89 s.

³³ "L'istruzione è il primo dei diritti sociali, indispensabile per colmare il divario più grave tra le persone (art. 3, comma 2)": L. Carlassare, *Nel segno della Costituzione. La nostra carta per il futuro*, Milano, Feltrinelli, 2012, p. 62.

³⁴ Condivisibili le pungenti osservazioni di D. Fusaro, *Pensare altrimenti*, Torino, Einaudi, 2017, p. 146: "In particolare, i diritti civili, di per sé giusti e nobili, vengono oggi impiegati come arma di distrazione di massa per occultare il trionfo su tutta la linea delle politiche neoliberaliste di smantellamento dei diritti sociali in nome della riorganizzazione del lavoro e del taglio della spesa pubblica".

³⁵ "Per i diritti sociali si pone un problema di effettiva realizzazione. Non basta, come per le libertà, la non interferenza dello Stato, il rispetto della sfera della persona. L'intervento pubblico è necessario e doveroso, perché si tratta di fornire prestazioni ai cittadini che hanno una pretesa a tale intervento. Sono diritti che costano": L. Carlassare, *Nel segno della Costituzione. La nostra carta per il futuro*, cit. p. 141. In arg. altresì G. Barone, G. Vecchio, *Il diritto all'istruzione come "diritto sociale". Oltre il paradigma economicistico*, Napoli, ESI, 2012, pp. 79 ss.

³⁶ Non è proprio possibile affrontare in questa sede le conseguenze sui diritti sociali dell'introduzione del principio dell'equilibrio di bilancio, avvenuta con legge cost. n. 1 del 2012. Fondamentale sul punto è la lettura costituzionalmente orientata proposta da L. Carlassare, *Diritti di prestazione e vincoli di bilancio*, in www.costituzionalismo.it, 2015, pp. 137 ss., secondo cui il limite posto dall'art. 81 Cost. "non può porsi come principio "tiranno" e prevalere in modo assoluto sulle esigenze di protezione dei diritti" (p. 153). Visione condivisa dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 275 del 16 dicembre 2016, che ha ribadito la natura fondamentale del diritto all'istruzione degli studenti disabili.

³⁷ Ficcanti le parole della Corte costituzionale: "Il diritto di studiare, nelle strutture a ciò deputate, al fine di acquisire o di arricchire competenze anche in funzione di una mobilità sociale e professionale, è d'altra parte strumento essenziale perché sia assicurata a ciascuno, in una società aperta, la possibilità di sviluppare la propria personalità, secondo i principi espressi negli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione" (Corte cost., 29 maggio 2002, n. 219, punto 4 del considerato in diritto).

legge n. 47 del 2017, agganciati ad un quadro normativo internazionale e sovranazionale, ma si rivela una scelta incoerente rispetto alle priorità costituzionali, che mirano alla realizzazione di un'uguaglianza sostanziale grazie ad una fattiva protezione dei diritti sociali³⁸.

Senza dimenticare che sottrarre risorse all'istruzione significa mortificare quanto previsto all'art. 9 della Costituzione, secondo cui "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica"³⁹.

4. Le istituzioni scolastiche e il tutore volontario: una relazione necessaria

L'infelice inciso non può però gettare ombra sull'intera previsione. Le Scuole, che sono per eccellenza un ambiente di relazione e di buona accoglienza, vengono ora investite in modo ufficiale di un ruolo fattivo nel processo di inclusione finalizzato a realizzare un'uguaglianza nella diversità attraverso l'adozione di strategie specifiche orientate a contribuire alla crescita armoniosa di questi ragazzi che sono tenuti ad andare a scuola o a partecipare alla formazione professionale fino al raggiungimento della maggiore età⁴⁰.

Le linee Guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine, adottate l'11 dicembre 2017 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, ben evidenziano come in questo percorso di inclusione sarà fondamentale valorizzare la dimensione relazionale tra tutti i soggetti coinvolti nella vita del minore⁴¹.

Sarà proprio il tutore, che normalmente è l'adulto di riferimento per i bambini e gli adolescenti migranti soli, a coordinare in modo solerte tutti gli attori della comunità educante (dirigenti scolastici, insegnanti, mediatori culturali, servizi sociali)⁴².

Rientra sicuramente tra i compiti del tutore la presentazione della domanda di iscrizione a scuola, che andrà accompagnata, tra l'altro, dal provvedimento di nomina a tutore da parte

³⁸ Rinvio alle vibranti pagine di L. Carlassare, *Priorità costituzionali e controllo sulla destinazione delle risorse*, in www.costituzionalismo.it, 2013, pp. 2 ss. e di S. Rodotà, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, cit., pp. 126 ss.

³⁹ A. Pace, *Il diritto all'istruzione in tempo di crisi*, in "Diritto e società", 2013, p. 31.

⁴⁰ Art. 38 d. lgs. n. 286/1998, *Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*: "I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica". La norma si riferisce a *tutti* i minori stranieri presenti nel territorio, anche a quelli con posizione irregolare: E. Codini, *L'iscrizione alla scuola dei minori stranieri*, in "Minorigiustizia", 2008, p. 104.

⁴¹ "Il successo educativo dipende dalla collaborazione sinergica di tutti gli attori e per questa ragione è decisa e va consolidata, sia culturalmente sia operativamente, la rete di soggetti coinvolti, compresi i mediatori linguistico-culturali": Linee Guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine, p. 19. Il documento è consultabile all'indirizzo http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/linee_guida_per_il_diritto_allo_studio_delle_alunne_e_degli_alunni_fuori_dalla_famiglia_di_origine.pdf.

⁴² C. Bianconi, *I diritti e i doveri del tutore, la responsabilità*, in J. Long (a cura di), *Tutori volontari di minori stranieri non accompagnati. Materiali per l'informazione e la formazione*, Milano, Wolters Kluwer, 2018, p. 147.

dell'Autorità giudiziaria e dal certificato attestante l'avvenuta somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie.

In base a quanto previsto dall'art. 45 del d.p.r. n. 394/1999 l'inserimento potrà avvenire in ogni momento dell'anno e non sarà possibile rifiutare l'iscrizione accampando ragioni meramente burocratiche e procedurali, come ad esempio una presunta necessità di utilizzare la piattaforma on line.

Da tempo si è chiarito che hanno diritto fruire dell'intero sistema educativo, a partire dalla scuola dell'infanzia⁴³ fino alla conclusione dell'intero ciclo della scuola superiore di secondo grado⁴⁴ indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno⁴⁵.

Il tutore, come abbiamo già accennato, deve costruire con il pupillo una relazione significativa, caratterizzata da disponibilità e affidabilità. Dovrà pertanto attivarsi per conoscere e ricostruire la storia scolastica del minore, le abilità acquisite e gli esiti raggiunti nel Paese di provenienza per poi trasferire tutte le informazioni alla Scuola che provvederà alla scelta della classe.

Di regola, in base all'art. 45 comma 2, seconda parte, d.p.r. n. 394/1999, verranno iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti non deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenuto conto, tra l'altro, dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno e dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione di quest'ultimo⁴⁶.

Le già menzionate *Linee Guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine* del 2017 richiamano, tra i principi generali che illuminano la normativa e l'esperienza della scuola italiana, il principio della scuola comune che si realizza grazie all'inserimento degli alunni nelle normali classi miste.

Da sempre il nostro sistema scolastico si è basato sull'idea di una scuola aperta a tutte le differenze di provenienza, genere, livello sociale, riconoscendo una valenza positiva alla so-

⁴³ Un animato dibattito aveva suscitato la circolare del Comune di Milano del 21 dicembre 2007, che imponeva, ai fini dell'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia, la puntuale presentazione del permesso di soggiorno (cfr. P. Morozzo della Rocca, *Perché non è lecito escludere i bambini senza permesso di soggiorno dalle scuole d'infanzia*, in "Minorigiustizia", 2007, pp. 399 ss.). Il Tribunale di Milano non ha avuto esitazione nel dichiarare discriminatoria e quindi illegittima questa scelta, ordinando di ammettere anche i minori "irregolari" (ord. 11 febbraio 2008, in "Minorigiustizia", 2008, pp. 338 ss. con osservazioni di L. Miazzi, *I bambini non sono mai irregolari e hanno tutti diritto all'istruzione*).

⁴⁴ L. Miazzi, G. Perin, *Legge n. 94/2009: peggiora anche la condizione dei minori stranieri*, in "Diritto immigrazione e cittadinanza", 2009, p. 202, secondo cui il diritto alla conclusione del percorso scolastico non potrebbe mai essere negato al minore irregolare per il compimento della maggiore età.

⁴⁵ Cfr. art. 1, comma 6, del d. lgs. n. 76/2005, *Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53*. Per approfondimenti U. Funghi, *Il diritto all'istruzione dei minori stranieri*, cit., p. 75.

⁴⁶ È stato messo in luce come nessuno di questi criteri faccia espressamente riferimento al livello di competenza linguistica, lasciando quindi intendere che l'eventuale carenza linguistica possa essere colmata con l'attivazione di corsi e iniziative specifiche: U. Funghi, *Op. cit.*, p. 80.

cializzazione e al confronto quotidiano con la diversità⁴⁷. Non è difficile allora comprendere la tradizionale avversione per le c.d. classi ponte⁴⁸.

I più recenti orientamenti del Ministero tendono, ma la previsione è derogabile, a fissare il limite del 30% di alunni stranieri per classe. Il tutore dovrà pertanto pretendere un equilibrio nella formazione delle classi per assicurare un percorso di integrazione al fine di evitare l'effetto di segregazione che porta a solitudine e isolamento.

Il suo intervento sarà fondamentale non solo nella definizione delle tempistiche e delle modalità di inserimento, ma in tutto l'iter scolastico. Sarà sua cura richiedere le credenziali di accesso al registro elettronico, presentarsi ai colloqui con i docenti e alle riunioni di classe, ritirare le schede di valutazione, autorizzare partecipazione ad uscite didattiche e a gite scolastiche. A lui va riconosciuto l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo per gli organi collegiali scolastici.

Il dialogo con i Docenti dovrà essere costante e sempre attento ai bisogni e alla sensibilità dei fanciulli. Le *Linee Guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine* prevedono espressamente che il tutore dovrà essere informato se in classe verranno trattate tematiche "sensibili" (come la storia personale e familiare con la classica ricostruzione dell'albero genealogico).

Spetterà al minore, se studente di una Scuola secondaria superiore, la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica all'interno dell'orario scolastico, spazio di autonomia e di autodeterminazione che gli viene espressamente accordato dall'art. 1 della l. 18 luglio 1986, n. 281, *Capacità di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie superiori*⁴⁹. Per i più piccini la scelta spetterà invece al tutore, che dovrà ovviamente tenere in considerazione l'identità culturale e religiosa del suo pupillo.

In questo progetto di cura e di inserimento, fondamentale per allontanare il rischio di devianza, andranno valorizzati anche i momenti ricreativi e di socializzazione, tutte le iniziative capaci di tenere insieme il tempo scolastico e quello extrascolastico anche in ragione dell'attuale tendenza volta a favorire l'inserimento di questi ragazzi attraverso contatti con il territorio, indirizzando il più possibile le loro attività all'esterno della comunità di accoglienza⁵⁰.

Spero di essere riuscita a mettere in luce il ruolo fondamentale che viene a rivestire il tutore volontario nella costruzione di questa rete di solidarietà, con cui si vuole vincere la naturale

⁴⁷ C. Rubinacci, *La società multiculturale, i minori stranieri e il ruolo della scuola*, in "Minorigiustizia", 1999, p. 43, sottolinea il ruolo fondamentale della scuola nell'accoglienza del minore grazie ad un'offerta formativa in chiave multiculturale.

⁴⁸ Fin da subito si è chiarito che le classi ponte costituiscono una risposta inadeguata sul piano concreto, oltre che discriminatoria sotto il profilo costituzionale e arretrata sotto quello culturale: G. Brunelli, *Minori immigrati, integrazione scolastica, divieto di discriminazioni*, in "Diritto, immigrazione e cittadinanza", 2010, p. 71.

⁴⁹ A. Thiene, *Riservatezza e autodeterminazione del minore nelle scelte esistenziali*, in "Famiglia e diritto", 2017, p. 176.

⁵⁰ R. Bertozzi, *Le politiche per i minori stranieri non accompagnati in Lombardia: analisi di alcuni contesti*, in R. Bichi (a cura di), *Separated children. I minori stranieri non accompagnati*, cit., p. 93.

condizione di smarrimento e accendere lo spirito di resilienza di questi ragazzi, che non sono bambini e adolescenti stranieri e migranti, sono bambini e adolescenti e basta⁵¹.

5. Bibliografia di riferimento

Albano F., *Minori stranieri non accompagnati nella prospettiva dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza*, in "Minorigiustizia", 2017.

Barone G., Vecchio G., *Il diritto all'istruzione come «diritto sociale». Oltre il paradigma economicistico*, Napoli, ESI, 2012.

Bauman Z., *Stranieri alle porte*, Roma-Bari, Laterza, 2016.

Bergonzini C., *Con la Costituzione sul banco. Istruzioni per l'uso della Costituzione nelle scuole*, Milano, FrancoAngeli, 2013.

Bertozzi R., *Le politiche per i minori stranieri non accompagnati in Lombardia: analisi di alcuni contesti*, in Bichi R. (a cura di), *Separated children. I minori stranieri non accompagnati*, Milano, FrancoAngeli, 2008.

Bianconi C., *I diritti e i doveri del tutore, la responsabilità*, in J. Long (a cura di), *Tutori volontari di minori stranieri non accompagnati. Materiali per l'informazione e la formazione*, Milano, Wolters Kluwer, 2018.

Bichi R., *Introduzione: separated children, un fenomeno europeo*, in Bichi R. (a cura di), *Separated children. I minori stranieri non accompagnati*, Milano, FrancoAngeli, 2008.

Brunelli G., *Minori immigrati, integrazione scolastica, divieto di discriminazioni*, in "Diritto, immigrazione e cittadinanza", 2010.

Carlassare L., *Nel segno della Costituzione. La nostra carta per il futuro*, Milano, Feltrinelli, 2012.

Carlassare L., *Priorità costituzionali e controllo sulla destinazione delle risorse*, in www.costituzionalismo.it, 2013.

Carlassare L., *Diritti di prestazione e vincoli di bilancio*, in www.costituzionalismo.it, 2015.

Carlassare L., *Solidarietà: un progetto politico*, www.costituzionalismo.it, 2016.

Cascone C., *Brevi riflessioni in merito alla legge n. 47/17 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati): luci ed ombre*, in "Diritto, immigrazione e cittadinanza", 2017.

Codini E., *L'iscrizione alla scuola dei minori stranieri*, in "Minorigiustizia", 2008.

Cordiano A., *«The best interest of unaccompanied foreign child» e gli istituti di diritto minorile: un caso di convergenze (quasi) parallele*, in "Diritto delle successioni e della famiglia", 2018.

Cordiano A., *Diritti sociali e diritto privato: il caso dei minori stranieri non accompagnati fra rete di protezione e complessi intrecci istituzionali*, in C. Fratea, I. Quadranti (a cura di), *Minori e immigrazione: quali diritti?*, Napoli, ESI, 2015.

⁵¹ Riprendendo il titolo del celebre libro, letto con passione in centinaia di scuole, di Lia Levi, *Una bambina e basta*, Roma, edizioni e/o, 1994.

Cordiano A., *Prime riflessioni sulle nuove disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*, in "Nuova giurisprudenza civile commentata", II, 2017.

D'Alconzo G., Inverno A., *Le nuove norme sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati: contenuto e riflessioni sull'attuazione*, in "Minorigiustizia", 2017.

di Napoli E., *Riflessioni a margine della «nuova» procedura di accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato ai sensi dell'art. 5 della l. 47/2017*, in "Diritto immigrazione e cittadinanza", 2017.

Di Ruzza C., *I minori stranieri non accompagnati*, in L. Corazza, M. Della Morte, S. Giova (a cura di), *Fenomeni migratori ed effettività dei diritti*, Napoli, ESI, 2018.

Funghi U., *Il diritto all'istruzione dei minori stranieri*, in M. Cerato, F. Turlon (a cura di), *Scuola Famiglia e Minori. Profili normativi e psicologici*, Pisa, Pacini, 2018.

Fusaro D., *Pensare altrimenti*, Torino, Einaudi, 2017.

Gambini M., *Il diritto all'ascolto del minore «vulnerabile»*, in L. Corazza, M. Della Morte, S. Giova (a cura di), *Fenomeni migratori ed effettività dei diritti*, Napoli, ESI, 2018.

Giova S., *I minori stranieri non accompagnati dopo la legge n. 47 del 2017*, in L. Corazza, M. Della Morte, S. Giova (a cura di), *Fenomeni migratori ed effettività dei diritti*, Napoli, ESI, 2018.

Lamarque E., *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Milano, FrancoAngeli, 2016.

Lenti L., «Best interests of the child» o «best interests of the children»? in "Nuova giurisprudenza civile commentata", I, 2010.

Lenti L., *Note critiche in tema di interesse del minore*, in "Rivista diritto civile", 2016.

Lenti L., *Note critiche sull'istituto della tutela dei minorenni*, in "Famiglia e diritto", 2017.

Lepman J., *La strada di Jella. Prima fermata Monaco*, Roma, Sinnos editrice, 2009.

Levi L., *Una bambina e basta*, Roma, edizioni e/o, 1994.

Maccabani N., *La multidimensionalità sociale del diritto all'istruzione nella giurisprudenza delle Corti europee e della Corte costituzionale italiana*, in www.forumcostituzionale.it, 2015.

Marescotti E., *Obbligo scolastico e educazione permanente*, in "Ricerche Pedagogiche", 2008.

Martini C.I., *La protezione del minore straniero non accompagnato tra accoglienza e misure di integrazione*, in "Nuove leggi civili commentate", 2018.

Mastropaolo A., *Gli stranieri di fronte all'istruzione*, in A. Giorgis, E. Grosso, M. Losana (a cura di), *Diritti uguali per tutti? Gli stranieri e la garanzia dell'uguaglianza formale*, Milano, FrancoAngeli, 2017.

Miazzi L., *I bambini non sono mai irregolari e hanno tutti diritto all'istruzione*, in "Minorigiustizia", 2008.

Miazzi L., Perin G., *Legge n. 94/ 2009: peggiora anche la condizione dei minori stranieri*, in "Diritto immigrazione e cittadinanza", 2009.

Mondino S., *Diversità culturale e «best interest of the child»*, Milano, Ledizioni, 2017.

Morozzo della Rocca P., *Perché non è lecito escludere i bambini senza permesso di soggiorno dalle scuole d'infanzia*, in "Minorigiustizia", 2007.

Pace A., *Il diritto all'istruzione in tempo di crisi*, in "Diritto e società", 2013.

- Pototschnig U., voce *Istruzione (diritto alla)*, in *“Enciclopedia del diritto”*, XXIII, Milano, Giuffrè, 1973.
- Rodotà S., *Solidarietà. Un’utopia necessaria*, Roma-Bari, Laterza, 2014.
- Rubinacci C., *La società multiculturale, i minori stranieri e il ruolo della scuola*, in *“Minori-justizia”*, 1999.
- Ruggeri A., *“Il principio di solidarietà alla prova del fenomeno migratorio”*, in *“Consultaonline”*, 2017.
- Ruggeri A., *Il diritto all’istruzione (temi e problemi)*, in *“Rivista giuridica della scuola”*, 2008.
- Saccucci A., *Diritto all’istruzione e discriminazione scolastica di minori stranieri alla luce delle norme internazionali sui diritti umani*, in R. Pisillo Mazzeschi, P. Pustorino, A. Viviani (a cura di), *Diritti umani degli immigrati: tutela della famiglia e dei minori*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2010.
- Sapienza R., *Il diritto all’istruzione nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo*, in *“Rivista giuridica della scuola”*, 1995.
- Savy G., *La legislazione*, in Bichi R. (a cura di), *Separated children. I minori stranieri non accompagnati*, Milano, FrancoAngeli, 2008.
- Senigaglia R., *Considerazioni critico-ricostruttive su alcune implicazioni civilistiche della disciplina sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati*, in *“Jus Civile”*, 2017.
- Senigaglia R., *Status filiationis e dimensione relazionale dei rapporti di famiglia*, Napoli, Jovene, 2013.
- Sicchiero G., *La nozione di interesse del minore*, in *“Famiglia e diritto”*, 2015.
- Thiene A., *Il tutore volontario finalmente protagonista nella vita dei minori stranieri non accompagnati*, in A. Annoni (a cura di), *La protezione dei minori non accompagnati al centro del dibattito europeo ed italiano*, Napoli, Jovene, 2018.
- Thiene A., *Riservatezza e autodeterminazione del minore nelle scelte esistenziali*, in *“Famiglia e diritto”*, 2017.

Received: July 10, 2018

Revisions received: July 18, 2018/July 20, 2018

Accepted: August 28, 2018